



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

PASQUALE D'ASCOLA

Primo Presidente

ANGELINA MARIA PERRINO

Presidente di Sezione

FRANCO DE STEFANO

Presidente di Sezione

ENZO VINCENTI

Presidente di Sezione

CATERINA MAROTTA

Consigliere

LUIGI ABETE

Consigliere

FABRIZIO AMENDOLA

Rel. Consigliere

ANTONIO SCARPA

Consigliere

ROSSANA GIANNACCARI

Consigliere

Oggetto

Disciplinare
avvocati

Ud. 09/06/2026 C.C.
Cron.

R.G. n. 201/2026

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 201-2026 proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PIACENZA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 372/2025 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
depositata il 03/12/2025.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dal
Consigliere FABRIZIO AMENDOLA.

FATTI DI CAUSA

1. L'Avvocato ██████████ venne tratto a giudizio disciplinare innanzi al
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna con il seguente capo di



incolpazione: «violazione dell'art. 9 (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), dell'art. 50 (Dovere di verità), dell'art. 63 (Rapporti con i terzi) e dell'art. 64 (Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi) del CDF per avere, nei confronti della dipendente con funzioni di segretaria assunta presso il proprio Studio legale, signora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] omissso il pagamento dello stipendio dal mese di dicembre 2017 sino alle dimissioni date dalla stessa in data 2 settembre 2019; per aver sottoscritto accordi con dilazioni di pagamento rateizzato del debito accumulato nei confronti della dipendente signora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (scrittura privata in data 13/12/2018; verbale di conciliazione sottoscritto in data 15/7/2019 davanti all'Ispettorato del Lavoro di Piacenza; accordo in data 12/06/2023 raggiunto presso l'Ordine degli avvocati di Piacenza con il legale della creditrice), senza rispettare le obbligazioni assunte; per aver violato l'ordine di pagamento del quinto dello stipendio della dipendente signora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] disposto dal Giudice dell'esecuzione n. 333/2019 es. mob. Tribunale di Piacenza in data 1/7/2019, omettendo il versamento a favore di [REDACTED] e continuando a indicare la trattenuta del quinto nelle buste paga; per avere fatto credere alla signora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] di aver eseguito i pagamenti previsti negli accordi sottoscritti, inviando contabili bancarie attestanti bonifici in realtà mai giunti sul conto della creditrice (contabili in data 26/11/2018; 9/10/2019; 15/10/2019; 21/10/2019), con ciò ledendo la credibilità e l'affidabilità dell'avvocato verso i terzi e procurando un danno all'immagine della categoria forense. Fatti accaduti a Piacenza, dal mese di dicembre 2017 a tutt'oggi».

2. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD), esclusa la sussistenza della violazione dell'art. 50 del Codice Deontologico Forense (CDF), ha accertato, invece, la violazione dell'art. 63, commi 1 e 2, dello stesso codice, infliggendo la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi otto.

Ai fini della commisurazione della sanzione, il CDD ha valorizzato la particolare gravità della condotta, alla luce del valore del credito inadempito, stante le condizioni economiche dell'esponente, e della mancata retribuzione della



dipendente per 21 mensilità consecutive. Ha altresì evidenziato la natura reiterata dell'illecito, la notorietà acquisita nel Foro di competenza, con compromissione dell'immagine e del decoro della professione, la natura dolosa della condotta e i precedenti disciplinari dell'incolpato.

3. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con la sentenza n. 372/2025, ha confermato la decisione del CDD, respingendo i tre motivi di gravame proposti dall'incolpato.

3.1. Avuto riguardo al primo motivo di impugnazione, con cui era stata eccepita la nullità della decisione per mancata escussione dell'esponente in fase dibattimentale, il Consiglio ha ritenuto dirimente che i fatti oggetto dell'istruttoria fossero incontrovertibili in quanto ammessi dallo stesso incolpato e comprovati dalla documentazione acquisita.

3.2. Con il secondo motivo era stato dedotto che il credito vantato dalla segretaria era da attribuirsi allo studio professionale di cui l'incolpato era amministratore, dopo essere succeduto al padre defunto, e che, comunque, erano state attuate condotte dirette all'estinzione del debito.

Il CNF ha opposto che non era stata contestata l'assunzione di obbligazioni rimaste inadempite, avendo il ricorrente ammesso di essere subentrato al padre nella gestione del rapporto di lavoro ed avendo più volte riconosciuto la sussistenza di un debito comunque mai estinto.

3.3. In ordine al terzo motivo, con cui il ricorrente lamentava la sproporzione della sanzione, affermando che era stato attinto da tre sanzioni disciplinari, per una delle quali era stato attivato il procedimento di revisione, il Consiglio ha confermato la congruità della sanzione inflitta dal CDD per la gravità dei fatti commessi, in relazione al quadro sanzionatorio delle violazioni contestate, e in considerazione dei procedimenti disciplinari per i quali era stata dimostrata la responsabilità disciplinare dell'incolpato.

4. Con ricorso affidato a quattro motivi, l'Avv. [REDACTED] ha impugnato tale sentenza, richiedendone contestualmente, ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012, la sospensione dell'efficacia esecutiva.



5. Prefissata l'adunanza in camera di consiglio per l'esame della sola istanza cautelare, l'Ufficio del Pubblico Ministero ha comunicato conclusioni di rigetto dell'istanza e il ricorrente ha depositato memoria.

All'esito questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 4742/2026, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per difetto sia di *fumus boni iuris*, sia di *periculum in mora*, ordinando altresì l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza.

6. Il giudizio, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, è stato nuovamente avviato alla trattazione camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia: «Violazione dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione degli artt. 21-22 Reg. CNF 2/2014 – Mancata escussione della testimone principale – Motivazione illogica e apparente»; in particolare, si lamenta che il CNF avrebbe trascurato che l'incolpato aveva «provveduto al pagamento di buona parte del credito vantato dall'esponente» e che tale circostanza avrebbe dovuto influire sulla mitigazione della pena, mentre nulla risultava sul punto nella sentenza impugnata, rendendo la motivazione apparente in ordine alla sanzione applicata.

Il secondo motivo denuncia: «Nullità della sentenza e del procedimento. Violazione ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. Errore in procedendo. Carenza del contraddittorio. Mancata assunzione e valutazione di prova testimoniale. Violazione dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La mancata testimonianza della dipendente che aveva presentato l'esposto viene prospettato come omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che l'esponente avrebbe dovuto essere escussa a garanzia del diritto di difesa.



2. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente nella parte in cui, per plurimi profili, si dolgono della mancata escussione dell'esponente, quale testimone ritenuta essenziale.

Le censure sono infondate.

La sentenza impugnata ha accertato che vi era stata la citazione come testimone della persona dalla quale proveniva l'esposto e ha confermato la decisione di prime cure per il rilievo dirimente che «i fatti oggetto dell'istruttoria sono incontrovertibili in quanto ammessi dallo stesso incolpato e comprovati dalla documentazione acquisita»; vale ribadire che spetta agli organi disciplinari il potere di valutare la convenienza a procedere all'esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di dichiarare chiusa la prova, quando ritengano superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare (tra molte: Cass., Sez. Un., 10 settembre 2024, n. 24285; Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2015, n. 21948).

L'assunto che prospetta la necessità dell'escussione diretta dell'esponente non si confronta con il rilievo attribuito dal giudice disciplinare alla diversa e autonoma base probatoria della decisione: accordi di riconoscimento del debito, verbali conciliativi, corrispondenza, provvedimenti giudiziari, procedure esecutive e dichiarazioni del difensore che aveva seguito direttamente i tentativi di recupero del credito. In tale cornice, la mancata rinnovazione della citazione dell'esponente non ha determinato l'utilizzazione isolata e decisiva di un esposto non confermato, ma si è inserita in un più ampio quadro di ritenuta sufficienza del complessivo compendio istruttorio, con un apprezzamento rientrante nei poteri dell'organo di disciplina.

Quanto alla violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la stessa viene dedotta al di fuori dei limiti posti alla rilevanza dell'omesso esame di fatto decisivo secondo l'interpretazione fornita da questa Corte sin da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053.

In particolare, non è riferibile all'ambito di applicazione della disposizione un fatto processuale, qual è la mancata assunzione di una testimonianza, né tanto meno può assumere rilievo decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,



il dedotto pagamento parziale valorizzato dal ricorrente. La sentenza impugnata ha, innanzitutto, dato conto della deduzione dell'incolpato circa l'aver «posto in essere condotte dirette all'estinzione del debito» (pag. 8), ma ha fondato il giudizio di responsabilità su una condotta complessiva e protratta, comprendente l'omesso pagamento di plurime mensilità retributive, la sottoscrizione di più accordi di dilazione rimasti inadempiti, l'instaurazione di procedure esecutive e l'invio di disposizioni di bonifico non seguite dall'effettivo accredito. In tale contesto, il parziale pagamento successivo non elimina certo la materialità o l'offensività deontologica della condotta accertata, né tanto meno tale singolo elemento può risultare di per sé solo decisivo ai fini della mitigazione della sanzione.

3. Il terzo motivo denuncia il «vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c. n. 3 c.p.c. in rapporto con gli art. 9, 63 e 64 c.d.f.», per non avere il CNF adeguatamente indagato la sussistenza dell'elemento soggettivo nelle violazioni ascritte; si sostiene che «il solo dato oggettivo riferito all'inadempimento non può da solo essere sufficiente al fine della ricostruzione degli elementi soggettivi che l'odierno incolpato ha fornito con dovizia di particolari riferendo il mancato pagamento ad elementi estranei alla propria posizione di legale e riferiti ad un insoluto maturato dal precedente Amministratore dello Studio professionale e non collegabile alla volontà anche lieve dell'odierno impugnante».

La censura è inammissibile, atteso che non individua l'errore di diritto compiuto dal CNF, ma piuttosto contrasta la riferibilità fattuale dell'addebito disciplinare. Invero, l'estesa digressione circa la titolarità civilistica del debito in capo allo studio professionale o all'associazione tra professionisti, piuttosto che all'incolpato, non si confronta adeguatamente con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata nella parte in cui ha evidenziato non già una responsabilità disciplinare per fatto altrui, ma la condotta personale direttamente riferibile all'avvocato. Questi - secondo un accertamento fattuale non suscettibile di riesame in questa sede - era subentrato nella gestione del rapporto, aveva riconosciuto il debito, aveva sottoscritto accordi di dilazione ed era rimasto



inadempiente, con condotte direttamente a lui imputabili e ritenute lesive dell'affidamento dei terzi e dell'immagine della professione.

4. Il quarto motivo deduce: «Violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Applicazione di una pena superiore al massimo edittale e mancata specifica motivazione»; viene eccepito che l'aggravamento della sanzione postulerebbe una motivazione specifica e circostanziata, mentre il CNF avrebbe richiamato genericamente dei precedenti senza considerare che molteplici procedimenti disciplinari erano stati o archiviati o annullati.

La censura critica la determinazione della sanzione comminata nella misura di otto mesi dall'esercizio della professione e va letta congiuntamente con talune doglianze contenute nel primo motivo, formulate allo stesso fine.

Tali censure non possono trovare accoglimento.

Pregiudizialmente occorre rilevare che viene denunciata come *error in iudicando* la violazione del Codice Deontologico Forense che, secondo questa Corte, «non ha carattere normativo» sindacabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. un., 17 maggio 2021, n. 13168; Cass., Sez. Un., 25 giugno 2013, n. 15873), mentre la sanzione inflitta è comunque contenuta nei limiti edittali stabiliti dalla legge e, precisamente, dall'art. 52 l. n. 247/2012 che prevede la misura della «sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni».

In ogni caso, anche ai sensi del CDF, spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa (art. 21, comma 1) e oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato, tanto che la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento (art. 21, comma 2), come accaduto nella specie.

Per la sola violazione dell'art. 64 CDF, relativo all'obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, è prevista l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi (comma 3), per cui, nei casi più



gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo, fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività fino a tre anni ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera c).

Pertanto, l'ecceputa violazione dei massimi edittali non sussiste né in base alla legge, né in base al codice deontologico.

Il CNF ha esplicitamente ritenuto l'accentuata gravità della condotta dell'incolpato, confermando la valutazione già effettuata dal CDD, in considerazione della sua protrazione e della pluralità degli inadempimenti, oltre che per la compromissione dell'immagine e del decoro della professione e per i precedenti disciplinari.

In proposito occorre ribadire il costante orientamento di questa Corte secondo cui, nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la scelta della sanzione irrogata e la valutazione della sua adeguatezza, non possono costituire oggetto di controllo in sede di legittimità (tra le recenti: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2026, n. 7923; Cass. Sez. Un., 27 novembre 2025, n. 31004), in quanto, come noto, le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione, dinanzi alle Sezioni Unite, solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, oltre che per difetto del "minimo costituzionale" di motivazione, con la conseguenza che quell'accertamento e quell'apprezzamento non possono venire in rilievo se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2025, n. 33064; Cass., Sez. Un., 29 dicembre 2025, n. 34629; conf., *ex plurimis*, Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20344; Cass., Sez. Un., n. 6967/2017, n. 2032/2023, n. 26369/2024)

Nella specie, le critiche attingono genericamente il modo in cui l'organo disciplinare ha valutato unitariamente la gravità della condotta, per cui si risolvono nella richiesta di una rivisitazione della valutazione di merito compiuta dal giudice disciplinare circa la gravità dei fatti e la proporzionalità della sanzione, sollecitando un sindacato estraneo al controllo di legittimità.

Anche avuto riguardo ai precedenti disciplinari, si contrappone alla valutazione del CNF una diversa ricostruzione della storia disciplinare dell'incolpato, peraltro attraverso una inammissibile richiesta di riesame della documentazione prodotta. La sentenza impugnata ha comunque dato atto della prospettazione



difensiva circa l'esistenza di procedimenti definiti favorevolmente o suscettibili di revisione, ma ha ritenuto prevalente, ai fini della dosimetria, la gravità oggettiva e soggettiva della condotta accertata, oltre ai precedenti disciplinari comunque risultanti, con un apprezzamento che giunge a confermare una sanzione di otto mesi di sospensione che certamente si colloca nella cornice legale e non eccede i limiti della ragionevolezza, tenuto conto della reiterazione dei comportamenti.

5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.

Non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [REDACTED] ivi riportati, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.

Il Presidente
Pasquale D'Ascola

